

## Riferimenti normativi del perimetro di sospensione

- art.48, comma 1, lettera g), D.L. 17/10/2016, n. 189\*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/12/2016, n. 229.
- art.2-bis, comma 22, terzo periodo, del D.L. 16/10/2017, n. 148\*\*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/10/2017, n. 172

\*g) sono compresi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse operazioni di credito agrario di esercizio/miglioramento e di credito ordinario erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo (art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e D.Lgs. 01/09/1993, n.385, e successive modificazioni), e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria per edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, oppure beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

\*\*22. [...] Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'art. 14 del D.L. n. 244 del 2016, ovvero fino al 31/12/2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il 30/06/2018, il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2017, n. 19.